

STATUTO

Statuto della Associazione “Società Italiana di Neurochirurgia- SINch”

Art.1) È costituita una associazione denominata “Società Italiana di Neurochirurgia-SINch” od anche brevemente “SINch”.

Art.2) L'Associazione ha sede legale presso l'Istituto ove opera il Presidente pro-tempore. La **SINch**, per necessità operative, può istituire una sede operativa esterna in territorio nazionale, diversa da quella legale, con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà inoltre istituire con delibera del Consiglio Direttivo sezioni o organi di rappresentanza regionale, anche mediante associazione con altre società scientifiche operanti nella medesima disciplina o specialità.

Art.3) L'Associazione non ha scopo di lucro.

Scopo dell'associazione è quello di riunire i cultori della neurochirurgia, difenderne e tutelarne il prestigio e gli interessi, di promuovere i progressi della specialità, di facilitare i rapporti fra neurochirurghi italiani e stranieri, di stabilire relazioni con associazioni scientifiche italiane e straniere.

L'Associazione ha come compito prioritario l'attività scientifica, culturale, didattica e formativa. Essa persegue le seguenti finalità:

- a) elevare il livello professionale e culturale dei Soci, mediante l'Organizzazione dello studio, della ricerca e della reciproca informazione ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni;
- b) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a questo campo;
- c) sviluppare l'educazione medica continua dei Soci e non soci con programmi annuali di attività formativa ECM;
- d) elaborare Trial di studio, Master, linee guida con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca, gli IRCCS, le Regioni e le Aziende Sanitarie, gli organismi e le istituzioni pubbliche e collaborare alla loro predisposizione;
- e) organizzare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;

L'Associazione non svolge attività di tutela sindacale degli associati e/o attività sindacale in genere, direttamente e/o indirettamente;

L'Associazione è autonoma e indipendente come i suoi legali rappresentanti. Sia all'Associazione che al suo legale rappresentante è preclusa ogni attività imprenditoriale o la partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La **SINchⁿ** si propone di perseguire gli scopi statutari mediante:

- a) l'organizzazione di congressi scientifici nazionali;
- b) la promozione e partecipazione a progetti di aggiornamento professionale e formazione continua, nella logica dell'attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina), mirati allo studio e all'apprendimento teorico-pratico della Neurochirurgia, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche o private;
- c) la promozione e partecipazione a ricerche e progetti multicentrici;
- d) l'adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità;
- e) il collegamento con altri organismi similari Nazionali ed Internazionali;
- f) l'elaborazione ed omogeneizzazione di standard clinico-operativi in collaborazione con istituzioni nazionali;
- g) la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

Le attività associative possono essere finanziate solo attraverso i contributi dei Soci e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla quote associative versate dai soci stabilite annualmente dall'Assemblea, da lasciti di enti e di privati, da liberalità e contributi di ogni genere. I fondi dell'Associazione al momento dello scioglimento saranno devoluti con deliberazione dell'assemblea a favore di altra Associazione con finalità di utilità sociale analoga o avente fini di pubblica utilità indicata dal Consiglio Direttivo.

Art.5) Gli esercizi finanziari si aprono il 1° agosto di ogni anno e si chiudono il 31 luglio dell'anno successivo e l'Assemblea annuale dell'Associazione provvede all'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del rendiconto economico-finanziario, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto dal Consiglio Direttivo. È facoltà del Consiglio Direttivo modificare la data entro cui deve essere approvato il rendiconto economico finanziario.

Art.6) I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci effettivi;
- b) soci onorari;
- c) soci onorari stranieri;

Possono presentare la domanda per diventare soci effettivi, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione specialisti o specializzandi in neurochirurgia. La domanda viene presentata dall'interessato tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito della Associazione, corredato dei titoli necessari; la domanda viene vagliata dal Consiglio Direttivo e accettata in presenza dei requisiti richiesti.

La segreteria dovrà informare gli interessati dell'esito della domanda e dell'ammontare della quota sociale dovuta.

I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime per particolari meriti scientifici; sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto.

Sono soci onorari di diritto tutti i Past President.

Soci onorari stranieri possono essere medici stranieri che si occupano di neurochirurgia o discipline ad essa inerenti. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo con voto unanime su proposta di due Soci effettivi. I soci stranieri non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.

Ogni Socio, di qualsiasi categoria faccia parte, è libero di recedere (o dimettersi) dall'Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni saranno portate all'ODG della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che verbalizzerà le dimissioni e redigerà una lettera di presa visione; da quel momento il recesso avrà effetto e determinerà automaticamente anche la decadenza da qualsiasi carica eventualmente ricoperta del Socio che recede.

Art 7) Ogni Socio si impegna al rispetto scrupoloso delle norme statutarie ed alla completa partecipazione alle attività associative. L'inadempienza di tale impegno può causare la decadenza da Socio, fattispecie che sarà comunque decretata dal Consiglio Direttivo, anche a fini di certezza e di trasparenza; in ogni caso il Consiglio agirà con diligenza e buona fede nell'accertamento delle cause di decadenza.

Art.8) Il Socio provvede al versamento della quota associativa, entro il termine fissato per la convocazione dell'Assemblea annuale. Il Socio che entro 60 giorni della scadenza prevista per la convocazione dell'Assemblea annuale non abbia, provveduto al versamento della quota, si considera moroso. Se dopo due solleciti il socio non provvede alla copertura della quota associativa entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo decade dal diritto di far parte dell'Associazione e sarà considerato dimissionario con effetto dal detto 31 dicembre. La decadenza dalla qualifica di socio e dalle cariche eventualmente ricoperte, comunque, sarà decretata dal Consiglio Direttivo, anche a fini di certezza e di trasparenza.

Art 9) La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni volontarie;

- b) per dimissioni “automatiche “di cui all’art.8;
- c) per indegnità e cioè quando il Socio:
 - abbia compiuto azioni dannose agli interessi dell’Associazione o al prestigio della neurochirurgia;
 - sia stato radiato dall’Ordine dei medici.

La causa di indegnità dovrà essere denunciata, da almeno due Soci effettivi al Consiglio Direttivo che, dopo audizione del socio, provvederà ad acquisire il parere, non vincolante, dei Probiviri. La decisione di esclusione dovrà essere adottata dal Consiglio Direttivo all’unanimità. Il Consiglio Direttivo agirà con diligenza e buona fede nell’accertamento delle cause di esclusione. L’interessato dovrà essere avvisato dell’esito della votazione dal Segretario tramite comunicazione scritta.

Art. 10) Sono organi dell’associazione:

- a) l’Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) i Probiviri

Art.11) L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria

Partecipano all’assemblea ordinaria con diritto di voto i Soci effettivi ed onorari, in regola con il pagamento della quota sociale di cui all’art.7 (si intende in regola con il pagamento della quota chi all’atto dell’assemblea abbia corrisposto la quota).

Ogni Socio può, con regolare delega scritta, anche tramite e-mail, farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio. Solamente per le elezioni del Consiglio Direttivo ogni partecipante non potrà essere investito che di una sola delega.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, preferibilmente in occasione dei Congressi dell’Associazione, mediante:

- a) avviso pubblicato sul sito internet dell’Associazione
- b) avviso inviato a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo “e-mail” agli indirizzi dei soci comunicati al Segretario

La comunicazione dovrà essere fatta almeno un mese prima dalla data fissata per l’adunanza e nella stessa dovranno essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza (sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione) e l’ordine del giorno. Perché l’assemblea sia valida è necessario che in prima convocazione sia presente personalmente o per delega almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione; approva o respinge la relazione sull'attività dell'Associazione, il bilancio dell'esercizio (preventivo e consuntivo) ed il rendiconto finanziario;
- b) affida al Consiglio Direttivo particolari e specifiche mansioni o decisioni;
- c) è competente per qualsiasi altra materia che non sia di spettanza dell'assemblea straordinaria o che non rientri fra i poteri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati; le votazioni sono fatte in modo palese, salvo che per le materie di cui alla precedente lettera "a", e quando almeno un terzo dei partecipanti all'assemblea richieda la votazione segreta.

Nelle deliberazioni di cui alla precedente lettera "a" i Soci Amministratori (cioè i soci che facciano parte del Consiglio Direttivo) non hanno diritto di voto.

- d) Approva il regolamento interno.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ed è competente a deliberare sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega in prima convocazione di almeno due terzi dei Soci effettivi ed onorari e in seconda convocazione di almeno un terzo dei Soci effettivi ed onorari; in ogni caso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita in proprio o per delega, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci effettivi ed onorari e delibera con il voto favorevole sempre di almeno tre quarti dei Soci effettivi ed onorari.

I non aventi diritto al voto non vengono calcolati né per i quorum deliberativi né per i quorum costitutivi.

Oltre che per obbligo di iniziativa del Consiglio Direttivo, l'assemblea è convocata quando almeno un terzo dei soci effettivi e onorari ne presenti richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza anche di questi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età e in assenza anche di membri del Consiglio Direttivo dal soggetto nominato dai presenti a maggioranza.

È espressamente consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, con i mezzi che di volta in volta riterrà idonei, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art.12) L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo elettivo, cui compete la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria; esso è composto da tredici membri oltre al Past President (ultimo Presidente uscente).

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea, è composto da:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- il Presidente uscente (che quindi resta in carica fino che rimane in carica il Presidente);
- nove Consiglieri.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e durerà in carica fino alla prossima assemblea.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per due esercizi; più precisamente scadono all'assemblea annuale convocata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 nel secondo anno successivo alla nomina (salvo il primo Consiglio Direttivo di cui si è detto).

I nove Consiglieri sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente può essere nominato solo per un mandato, trascorso il quale rimane a far parte del Consiglio Direttivo come Presidente uscente.

Il Vice Presidente non può ricoprire la carica di Vice Presidente per due mandati, ma dopo un mandato può essere eletto ad altra carica.

Il Tesoriere ed il Segretario sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Segretario uscente affianca il nuovo Segretario per sei mesi, anche se riveste un'altra carica.

Le cariche non danno diritto a compensi, ma solo ad eventuali rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario in accordo con il Presidente. La convocazione viene fatta via e-mail agli indirizzi comunicati al Segretario, allegando l'ordine del giorno della riunione. Il Consiglio si reputa validamente costituito anche in assenza di formalità di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale la deliberazione cui accede il voto di chi presiede la riunione; il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri in carica.

Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di voto. I consiglieri in conflitto di interessi in merito a singole delibere del Consiglio Direttivo sono obbligati a dichiararlo e dovranno astenersi dall'esprimere il proprio voto nell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da chi sarà nominato dei presenti a maggioranza.

È espressamente consentito l'intervento nelle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, con i mezzi che di volta in volta riterrà idonei, di accettare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio in tal caso, si considera svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

I componenti del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Presidente uscente che è membro di diritto, vengono eletti tra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. Le elezioni si svolgono a voto segreto presso seggi elettorali predisposti dal Consiglio Direttivo uscente. I seggi resteranno aperti per un tempo predeterminato e reso noto ai Soci. Le operazioni di scrutinio si devono svolgere immediatamente al termine delle votazioni. I risultati verranno resi noti ai Soci al termine dello scrutinio.

Hanno diritto al voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale. I candidati a componente del Consiglio Direttivo devono comunicare al segretario per iscritto, almeno venti giorni prima della data stabilita per le elezioni, la loro disponibilità. Il Candidato alla carica di Presidente è tenuto a rispettare la stessa regola ed a fornire il programma di massima che caratterizzerà la sua Presidenza e segnala il candidato alla Vice Presidenza. I voti espressi a favore di Soci che non hanno dato preventivamente la loro disponibilità, a termini del presente Statuto, sono considerati nulli.

Sono ineleggibili alla carica di Presidente o membro del Consiglio Direttivo i soci che abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione o che siano in conflitto di interessi con l'Associazione. Per il caso in cui la condanna si verifichi successivamente alla nomina il Presidente o il Consigliere dovrà considerarsi decaduto dalla carica e tale decadenza andrà ratificata con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consigliere o il Presidente dichiarati decaduti dovranno astenersi dallo svolgimento di ulteriore attività sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente che dovesse essere dichiarato decaduto dal proprio incarico a causa del verificarsi di una causa di decadenza verrà sostituito dal Vicepresidente sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art.13) Il Presidente è depositario, unitamente al Segretario, al Tesoriere ed al Vice Presidente, della firma per quanto concerne le attività economiche finanziarie; per ogni altra attività la firma spetta al Presidente e in caso di suo motivato impedimento al Vice Presidente.

Il Vice Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e rappresenta il Presidente nel corso della manifestazioni, in caso di motivato impedimento da parte del Presidente o per espressa delega da parte dello stesso.

Il Segretario è investito della responsabilità della Segreteria e del sistema informatico, mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo ed i singoli Soci e, secondo le indicazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, con le associazioni scientifiche straniere ed internazionali. Egli ha l'obbligo di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee annuali sottoponendoli all'approvazione del Presidente.

Il Tesoriere, Responsabile amministrativo dell'Associazione, cura la riscossione annuale delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione. Di questi, come pure delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell'Associazione, egli ha

piena facoltà di disporre secondo la necessità, ma ne è personalmente responsabile e deve renderne conto ogni anno all'assemblea con una relazione scritta.

Il Consiglio Direttivo può organizzare i propri lavori in Commissioni, le cui proposte dovranno comunque essere approvate dal Consiglio Direttivo nella sua interezza. Inoltre redigerà ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da intraprendere entro l'anno successivo o nell'ulteriore futuro. Il Consiglio Direttivo ha anche la funzione di Responsabile Scientifico in tutti i congressi nazionali organizzati annualmente dell'Associazione e nelle altre attività in cui venga richiesta tale funzione. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico, che sarà costituito da membri del Consiglio Direttivo stesso, secondo le norme suggerite dal Ministero della Salute. Il Comitato scientifico rimarrà investito della carica per due anni, cioè fino all'Assemblea Ordinaria che procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Al Comitato scientifico è demandata la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'attività scientifica svolta dovrà essere pubblicata sul sito web dell'associazione con aggiornamento costante

Solo per la prima nomina la durata della carica sarà maggiore cioè fino all'Assemblea che procederà alla nomina del Consiglio Direttivo del 2012.

L'Associazione, attraverso il Tesoriere, dovrà pubblicare sul sito istituzionale i bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

Il Presidente dell'Associazione è il Coordinatore Scientifico.

Art.14) I Proviviri, in numero di tre membri indicati dal Consiglio Direttivo, hanno funzioni meramente consultive. Inoltre, possono essere incaricati dal Consiglio Direttivo di dirimere le controversie tra Soci.

Art.15) Almeno una volta ogni anno sarà tenuta una riunione dell'Associazione sotto forma di Congresso scientifico, nel luogo e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può affidare l'organizzazione logistica del Congresso ad un Socio effettivo o ad una commissione ad hoc che ne sarà responsabile di fronte al Consiglio stesso e di fronte all'Assemblea.

Art.16) L'Associazione si può dotare di un regolamento che non sia in contrasto con le norme statutarie.

Art. 17) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, come stabilito all'art.11. in caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio decurtato dalla passività sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, come stabilito all'art.4.

Art. 18) Per tutto quanto non disposto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.